



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16166/2022 R.G. proposto da:

STUDIO ASSOCIATO PARATORE VANNINI & PARTNERS, PASQUETTI LIVIO, VANNINI ANDREA, PARATORE SALVATORE, SARTI ROBERTO, PASQUETTI EMILIO, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Paratore e Andrea Vannini;

-ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1485/2021, depositata il 13/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Con distinti ricorsi (poi riuniti) l'associazione professionale "Studio associato Paratore Vannini & Partners" e ciascuno dei professionisti associati proposero opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. T8B010802789, T8B010802790, T8B010802791, T8B010802792,

T8B010802793 e T8B020802729/2017, relativi all'anno 2013, con i quali (per quanto in questa sede interessa) era stato ritenuto indeducibile il costo (pari a € 31.960,00) corrispondente agli utili anticipati all'associato Grazzini in occasione del suo recesso dall'associazione professionale (avvenuto il 20/11/2013, prima che maturasse – alla data del 31/12/2013 - il diritto alla percezione degli utili annuali).

2. La CTP di Firenze accolse i ricorsi, sul presupposto che la somma in questione fosse stata corrisposta a titolo di indennità di recesso (e, come tale, fosse detraibile).

3. La CTR della Toscana riformò la sentenza di primo grado, sul presupposto che la qualificazione alla stregua di indennità di recesso dovesse escludersi in ragione del fatto che, nella scrittura privata del 25/11/2013 (con la quale erano stati regolati i rapporti economici conseguenti al suo recesso dall'associazione professionale), il Grazzini aveva espressamente rinunciato all'indennità di recesso prevista nello statuto dell'associazione, e che, dunque, si trattava del credito restitutorio dell'associazione, avente ad oggetto gli utili anticipati prima della relativa maturazione da parte dell'associato receduto (tenuto conto che l'indennità, in ogni caso, avrebbe dovuto essere calcolata secondo i criteri contemplati dallo Statuto).

4. Lo Studio associato e ciascuno dei suoi membri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR fondato la propria decisione sulla base di una ragione di diritto (vale a dire la qualificazione del costo in discorso quale perdita su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR) diversa da quella posta a base dell'avviso di accertamento (basata sulla qualificazione di tale costo alla

stregua di voce di reddito da lavoro autonomo svolto dal Grazzini in favore dello Studio associato).

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che "il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente". Si legge nell'avviso di accertamento (per come riportato a pag. 8 del ricorso per cassazione): "l'Ufficio osserva sul punto che tale importo è da recuperare a tassazione, in quanto, fermo restando che esso non è deducibile in ipotesi di acconto sulla distribuzione di utile al socio, circostanza che non si è verificata come la parte ha inteso dimostrare, non è altresì deducibile quale eventuale prestazione ricevuta dall'ex socio non risultando essere stata documentata da alcuna fatturazione. Tutto ciò premesso e considerato si recupera a tassazione l'importo di € 31.960,00 ai sensi dell'art. 54 del TUIR, quale costo non deducibile dal reddito di lavoro autonomo e ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 446/1997 detto importo di 31.960,00 si recupera ai fini IRAP in quanto non rientra tra i componenti negativi ai fini della determinazione della base imponibile IRAP". Orbene, nell'escludere che la somma possa essere deducibile quale acconto sugli utili, l'atto impositivo pone quest'ultima tra le qualificazioni astrattamente possibili del costo in questione, sicché, una volta che la contribuente non riuscì a fornire una convincente prova circa la relativa natura (essendo stata scartata dal giudice di merito la qualificazione, dalla stessa propugnata, di indennità di recesso), al giudice di merito non era certamente precluso "recuperare" la qualificazione alla stregua di (anticipazione di) utile, ponendola a fondamento della successiva valutazione di non deducibilità.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 101, comma 5, TUIR, dal momento che, anche a volerla

qualificare come perdita su credito, il costo di cui si discute sarebbe, invero, deducibile, siccome originante da una rinuncia al credito effettuata in seno ad una transazione, come tale non qualificabile alla stregua di atto di liberalità.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere, in linea generale, che, "in tema di tassazione delle perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario; a tal fine, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR (in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., secondo la quale la scelta della società contribuente di transigere con la propria debitrice non rendeva indeducibile la perdita, giacché il bilancio di quest'ultima costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazione tale da giustificare la rinuncia parziale al credito)" (Cass., n. 27096/2025; si veda anche, ancor più di recente, Cass., n. 2781/2026).

La "transazione" in discorso (i cui passaggi essenziali sono riportati al punto 1.5 e al punto 6.4, rispettivamente alle pagine 3 e 11 del ricorso per cassazione) contiene la rinuncia del Grazzini all'indennità di cui al punto 6.2 dello Statuto e ad ogni altra pretesa economica, fermo restando il suo diritto a trattenere quanto già ricevuto fino a quel momento. Non vi è, quindi, un'indicazione della somma di € 31.960,00, né è specificato il titolo in ragione del quale era stata ricevuta. Non v'è modo, pertanto, di operare quella valutazione circa la "convenienza" della transazione che - secondo la giurisprudenza sopra citata - rappresenta il presupposto della deducibilità del credito rinunziato. In altre parole, sulla base del testo della

transazione non v'è modo di apprezzare che, tra le somme che si autorizzava il Grazzini a trattenere, ve ne fosse una in realtà da questi già in allora dovuta all'associazione professionale, e che la rinuncia al corrispondente credito, da parte dell'associazione medesima, era realisticamente giustificata dall'impossibilità di recuperarlo. Ne discende, in definitiva, l'inottemperanza, da parte dei ricorrenti, all'onere probatorio relativo agli elementi "certi e precisi" che danno luogo alle perdite deducibili ex art. 101, comma 5, TUIR (Cass., n. 24012/2018).

3. In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa